La nuova direttiva del ministro Salvini sulla disciplina dei limiti di velocità nei centri urbani

30 km/h solo in via eccezionale

Dipenderà dalle caratteristiche strutturali di ogni strada

DI ENRICO SANTI

top alle zone 30 troppo estese e non motivate. Le zone con li-mite di velocità di 30 km/h nei centri abitati possono essere introdotte soltanto per determinate strade e tratti di strada che abbiano specifiche caratteristiche costruttive e funzionali. Le ordinanze istitutive devono dare evidenza della metodologia adottata nel rispetto di alcuni precisi criteri. In ogni caso, nel perimetro così individuato dell'area a velocità ridotta deve essere mantenuta una rete di strade con limite a 50 km/h, per garantire i collegamenti tra punti estremi dell'area.

Lo prevede la bozza di nuova direttiva del Ministro Salvini sulla disciplina dei limiti di velocità nell'ambito urbano, che sarà oggetto di un confronto istituzionale. L'art. 142, comma 1, del codice della strada fissa a 50 km/h la velocità massima consentita per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevarla a 70 km/h qualora le caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano. Il successivo comma 2 prevede che possano essere fissare limiti di velocità minimi e massimi diversi da quelli fissati dal precedente comma, però soltanto in determinate strade e tratti di strada. La bozza della direttiva del ministro Salvini prevede che nella fissazione di limiti derogatori rispetto al limite generale di 50 km/h, le amministrazioni comunali dovranno seguire alcuni precisi criteri direttivi. Innanzitutto le strade o i tratti di strada interessate da deroghe al limite massimo di velocità di 50 km/h dovranno essere perimetrate e correlate a particolari situazioni che giustifichino l'imposizione di limiti diversi. Le principali condizioni per abbassare il limite di 50 km/h sono l'assenza di marciapiedi e di movimento pedonale intenso, gli anormali restringimenti delle sezioni stradali, le pendenze elevate, gli andamenti planimetrici tortuosi tipici di nuclei storici e vecchi centri abitati, la frequenza di ingressi e uscite carrabili da fabbriche, stabilimenti, asili, scuole, parchi di gioco e simili, le pavimentazioni sdrucciolevoli o le curve in pericolose. Nel perimetro che circoscrive tutte le zone contigue a velocità ridotta dovrà essere mantenuta una rete di

strade con limite a 50 km/h, per poter garantire i collegamenti tra i punti estremi del perimetro; questa previsione non si applica per le strade con corsie riservate ai veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto. Invece, le condizioni per elevare il limite di velocità di 50 km/h sono la presenza di strade urbane di scorrimento o di strade le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, l'assenza di intersezioni e di attraversamenti pedonali non protetti, la presenza di impianto di semafori coordinati ad onda verde.

Le ordinanze adottate dagli enti proprietari devono indicare la metodologia applicata, le condizioni costruttive e funzionali della strada e la valutazione operata in merito al contempera-mento dei diversi interessi pubblicie, inoltre, devono essere adeguatamente motivate facendo riferimento ai tassi di incidentalità dell'ultimo triennio, alle peculiari caratteristiche e condizioni di utilizzo del contesto urbano di riferimento o alle esigenze temporanee legate a flussi turistici stagionali o ad eventi di carattere straordinario.

Intercettazioni solo su colloqui vietati

Niente intercettazioni dei colloqui fra l'avvocato e l'imputato/indagato. E nei verbali di tra-scrizione degli ascolti non si possono includere dati che consentono d'individuare terze persone estranee al fatto reato, mentre le operazioni di captazione devono essere interrotte se la polizia giudiziaria si rende conto che la comunicazione o la conversazione rientra fra quelle vietate. Ridimensionato il reato di traffico di influenze, confermata l'abrogazione dell'abuso d'ufficio (nonostante i dubbi Ue). Va documentato integralmente l'interrogatorio introdotto prima della misura cautelare, quando non serve l'effetto sorpresa. Sono le modifiche approvate in commissione Giustizia al Senato al ddl Nordio, che è pronto a sbarcare in aula dopo il mandato a riferire conferito alla relatrice Giulia Bongiorno: sarà la conferenza dei capigruppo a decidere la data d'inizio dell'esame

Diritto di difesa. Diventa vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione fra imputato e difensore, a meno che l'autorità giudiziaria non abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. In generale le intercettazioni potranno essere pubblicate soltanto se un giudice le includerà in un provvedimento. Ma è «il divieto di copia» delle intercettazioni «il gravissimo vulnus al diritto di difesa», osserva il presidente delle Camere penali Francesco Petrelli: fra le conversazioni «non trascritte e non indicate neppure nel contenuto», dopo «la selezione a monte», «potrebbero esserci informazioni fondamentali per la difesa»; si tratta di «migliaia e migliaia di file dei quali non è possibile avere copia a fini studio, di analisi e di tra-

Traffico ridotto. L'art. 346 bis Cp sul traffi-

co di influenze è modificato nel senso che le relazioni con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio «sono utilizzate» intenzionalmente «allo scopo» di farsi dare o promettere denaro o altra attività economica. La presidente della commissione Giustizia Bongiorno. intanto, annuncia «un tavolo» di lavoro sui reati conto la Pa dopo che il ministro Nordio ne ha annunciato «la revisione».

Gip in collegio. È prevista anche nelle modifiche all'ordinamento giudiziario la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della custodia cautelare in carcere. Col ddl Nordio, infatti, saranno tre gip e non più uno a decidere sulla misura coercitiva, incompatibilità permettendo: l'entrata in vigore è differita di due anni per consentire l'assunzione di 250 magistrati da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. E per la composizione del nuovo gip collegiale si potrà attingere ad altri uffici giudiziari inclusi nella tabella infradi-

Data e luogo. L'informazione di garanzia contiene una descrizione sommaria del fatto, che comprende data e luogo di commissione del rea-

Il contraddittorio fra giudice e indagato prima della misura cautelare scatta quando l'effetto sorpresa non è necessario per il tipo di reato o la concretezza dei fatti: il giudice deposita gli atti prima dell'interrogatorio con facoltà della difesa di averne copia.

Dario Ferrara



IA contro i cyber attacchi e sanzioni più pensati

Intelligenza artificiale (IA) in prima linea nella difesa cibernetica. Punite l'estorsione informatica e la mera detenzione di dispositivi e programmi usati per danneggiamenti informatici: nuove tecnologie e nuovi reati sono i profili. rispettivamente organizzativi e normativi, al centro del ddl cybersicurezza, all'ordine del giorno del consiglio dei

ministri di oggi 25 gennaio 2024. Nel provvedimento il governo ha inserito l'innalzamento delle sanzioni penali e amministrative (per le imprese) per reati informatici, l'ampliamento dello spazio di azione per le investigazioni relative agli stessi (maggiore durata delle indagini e intercettazioni più facili), obblighi di coordinamento della funzione di contrasto ai cybercriminali tra procure, Agenzia nazionale per la cybersicurezza e organi di intelligence, il rafforzamento delle misure di gestione di attacchi informatici (possibile uso della Intelligenza Artificiale, rapida notificazione di incidenti a carico delle PA, che devono nominare referenti per la cybersicurezza), l'approvazione di standard di qualità di beni e servizi informatici da inserire negli appalti di forniture. In dettaglio, un primo blocco di interventi prevede l'au-

mento delle sanzioni penali per i reati relativi a comunicazioni e sistemi informatici o telematici, anche per danneggiamenti (dati, programmi, sistemi), con l'inserimento di una attenuante in caso di ravvedimento operoso. Sempre nel codice penale sono previsti due nuovi reati: il primo è una variante informatica dell'estorsione, finalizzata a intercettazioni, falsificazioni e danneggiamenti informatici; il secondo punisce anche la mera detenzione di strumenti e programmi da usare per danneggiare o interrompere sistemi informatici e telematici.

Quanto ai procedimenti penali per reati informatici, il ddl in esame propone termini lunghi per le indagini preli-minari e più agevole ricorso alle intercettazioni.

L'aumento delle sanzioni penali per delitti informatici e l'introduzione di nuovi reati trascinano rispettivamente l'innalzamento e la previsione delle quote di sanzione pecuniaria amministrativa per le imprese, ai sensi del d.lgs.

Attengono a profili organizzativi, invece, le disposizioni che prevedono veloci, diretti e reciproci scambi di informazioni su eventi, che impattano la sicurezza informatica, tra procure, organismi della cybersicurezza e ministero

Queste misure di raccordo prevedono anche che l'Agenzia nazionale cybersicurezza sia coinvolta negli accertamenti urgenti svolti dalle procure e che la stessa collabori con i servizi centrali di intelligence.

All'Agenzia è, poi, affidato il compito di valorizzare l'in-

telligenza artificiale, ingaggiata a pieno titolo quale risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza.

Spostandosi alla pubblica amministrazione, gli interventi previsti dal ddl delineano a carico di PA centrali, regioni, comuni capoluogo e quelli con più di 100 mila abitanti, società di trasporto pubblico urbano con medesimo bacina della capita della società in house no demografico, aziende sanitarie locali e società in house di tutti questi enti più stringenti obblighi di segnalazione, entro 24 ore, di incidenti informatici al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica (Csirt). In caso di reiterati omissioni o ritardi è prevista una sanzione fino a 125 mila euro con responsabilità disciplinari ed erariale dei dipendenti responsabili.

Sugli stessi enti sono previsti i seguenti obblighi: individuare una struttura interna preposta alla cybersicurezza, redigere e attuare di piani sulla sicurezza anche in conformità alle prescrizioni della Agenzia nazionale, individuare un referente per la cybersicurezza, attuare le misure segnalate dall'Agenzia in relazione a vulnerabilità informa-

Infine, il ddl affida a un dpcm il compito di dettare gli standard cybersicurezza da inserire nei capitolati di appalti banditi per l'acquisizione di beni e servizi informatici impiegati in contesti connessi alla tutela degli interessi nazionali strategici.

Antonio Ciccia Messina